

REGOLAMENTO (CEE) N. 2666/84 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 1984

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 320/84 che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nella zona di pesca della Comunità, il totale provvisorio delle catture ammesse per il 1984, la parte provvisoria di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammesse per le popolazioni o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità, nonché le condizioni specifiche alle quali le catture devono essere effettuate; che, a norma dell'articolo 4 dello stesso regolamento, la parte disponibile per la Comunità viene ripartita tra gli Stati membri;

considerando che il regolamento (CEE) n. 320/84⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2305/84⁽³⁾, ha fissato, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche che si trovano nella zona di pesca della Comunità, i totali provvisori delle catture ammessi per il 1984 e la parte provvisoria di quelle catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse;

considerando che un parere scientifico espresso per il 1984 raccomanda di ridurre quanto più possibile il totale autorizzato di cattura degli spratti nel Mare del Nord;

considerando inoltre che i quantitativi di spratti effettivamente pescati nel 1983 nel Mare del Nord sono stati inferiori a quelli autorizzati e che pertanto la riduzione del TAC, raccomandata dal suddetto parere scientifico, appare giustificata, se si tiene conto delle catture già realizzate fino all'entrata in vigore del presente regolamento e degli accordi con i paesi terzi;

considerando che è opportuno, per assicurare una gestione efficace, ripartire tra gli Stati membri la parte comunitaria del TAC modificato per il periodo che decorre dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che alla luce del parere scientifico più recente può essere aumentato il TAC per le aringhe della riserva di Clyde,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 320/84 è modificato come segue:

- 1) nell'allegato I, i dati relativi agli spratti della divisione CIEM II a (zona CE) e della sottozona CIEM IV e quelli relativi alle aringhe della divisione CIEM VI a (riserva di Clyde) sono sostituiti dai dati figuranti in allegato I al presente regolamento;
- 2) nell'allegato II, i dati relativi agli spratti della divisione CIEM II a (zona CE) e della sottozona CIEM IV e quelli relativi alle aringhe della divisione CIEM VI a (riserva di Clyde) sono sostituiti dai dati figuranti in allegato II al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 37 dell'8. 2. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 213 del 9. 8. 1984, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. DEASY

ALLEGATO I

Specie	Divisione CIEM o zona NAFO	TAC 1984 (in tonnellate)	Parte delle Comunità (in tonnellate)
Spratto	II a (zona CE), IV	130 000 (e)	100 000 (e)
Aringa	VI a (riserva di Clyde) ⁽¹⁾	3 000 (*)	3 000

(e) Non compresi i quantitativi pescati dal 1° gennaio 1984 all'entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO II

Riserva			Stato membro	Contingente 1984 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona CIEM/NAFO		
Spratto	Mar di Norvegia, Mare del Nord	II a (zona CE), IV	Belgio	1 000 (*)
			Danimarca	63 000 (*)
			Germania	2 500 (*)
			Grecia	
			Francia	1 000 (*)
			Irlanda	(*)
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	1 500 (*)
			Regno Unito	31 000 (*)
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	100 000 (*)
Aringa	Ovest Scozia, riserva di Clyde	VI a riserva di Clyde ⁽¹⁾	Belgio	
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Regno Unito	3 000
			Disponibile per gli Stati membri	
			Totale CEE	3 000

(1) a) Soluzione ad hoc per il 1984.

b) Non compresi i quantitativi pescati dal 1° gennaio 1984 fino all'entrata in vigore del presente regolamento.